

CIRCOLARE ESPLICATIVA N. 2/2020 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (2) **il parziale dietrofront della Ministra della Funzione Pubblica Fabiana Dadone**

Proseguiamo con l'analisi del contenuto della [Circolare esplicativa n. 2/2020](#) della Ministra della Funzione Pubblica (*argomenti come ferie pregresse, straordinario in smart working e buoni pasto, li abbiamo già affrontati nel [Notiziario n. 77](#) del 7 aprile 2020*).

La Circolare esplicativa, diramata lo scorso 1° aprile, fornisce alcuni orientamenti applicativi alle Amministrazioni Pubbliche, concentrando l'attenzione sull'art. 87 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18.

Cominciamo col dire che, a causa della sua formulazione troppo burocratese ed a tratti ambigua, questa circolare lascia ancora molto spazio ad interpretazioni restrittive e discrezionali da parte delle amministrazioni e dei dirigenti e, in alcuni punti, essa segna addirittura un dietrofront rispetto alle disposizioni precedentemente emanate.

RIENTRO IN SERVIZIO DI PARTE DEL PERSONALE IN SMART WORKING

Infatti, subito la sua [diramazione](#), alcuni prefetti e questori hanno incominciato a disporre che parte del personale che era stato messo in smart working, sia pure con un criterio di turnazione, dovrà rientrare in ufficio, in quanto nella circolare è scritto:

“Nell’ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in sede, anche “a rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza” .

Riguardo alle *“specifiche situazioni che che rendano indispensabile la presenza”* sembra ovvio che esse sono e saranno discrezionalmente individuate ed indicate dai capi degli uffici, talvolta anche in modo del tutto arbitrario e strumentale... ed esponendo quindi a rischi inutili il personale coinvolto in questi rientri.

Quindi, per effetto di questa circolare, le presenze in ufficio non sono più limitate a quei servizi essenziali che potevano essere resi solo in modalità “presenza fisica” ma possono essere estese anche a tutte quelle specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza”.

LIMITAZIONI ALL'ESENZIONE DAL SERVIZIO

Nella circolare è scritto:

Con riguardo all'istituto dell'esenzione di cui al comma 3, si sottolinea che - solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo comma: lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti - è possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l'istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell'erogazione del trattamento accessorio.

La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.

Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.

Inutile dire che anche in questo caso, relativamente al fatto che ***“La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare”, le valutazioni verranno discrezionalmente effettuate dai capi degli uffici.***

Già da lunedì 6 aprile alcuni prefetti e questori si sono adeguati al dettato della circolare e alcuni lo hanno fatto anche in modo del tutto strumentale.

Negli uffici del Ministero dell'Interno esistono, purtroppo, diversi lavoratori (specie nelle aree prima e seconda) che sono sprovvisti di computer ed altra strumentazione per poter svolgere il lavoro da casa e che quindi non possono essere collocati in smart working.

Ebbene, subito dopo la diramazione della circolare, alcuni di essi, che nel frattempo erano stati esentati dal servizio in base alle disposizioni contenute nel punto 3 dell'art. 87 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, oppure che avevano finito le ferie da smaltire, sono stati richiamati in ufficio dai loro dirigenti.

VIOLAZIONE DEL D. LGS 81/2008 - MANCATA FORNITURA DEI DPI AI LAVORATORI

Alcuni prefetti e questori, che hanno disposto il rientro in ufficio di parte del personale che era stato precedentemente collocato in smart working (ed anche di quello che non poteva essere collocato in smart working) non si sono però preoccupati abbastanza dell'aspetto che riguarda la sicurezza dei lavoratori interessati.

In questo particolare momento emergenziale, gli obblighi del datore di lavoro, non si esauriscono nel far rispettare le misure di distanziamento, far pulire e disinfettare gli ambienti di lavoro e sistemare in modo adeguato il personale nelle stanze, ma riguardano anche la sicurezza nel tragitto casa/lavoro.

Il D.Lgs 81/2008, agli articoli 74 e ss., impone e disciplina l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) che, data la situazione, rientrano a pieno titolo nel concetto di tutela della sicurezza dei lavoratori.

I vari Dpcm emanati in queste settimane stabiliscono una serie di restrizioni alla mobilità urbana ed interurbana dei cittadini con obbligo di rispettare alcuni accorgimenti e prevedendo anche pene pecuniarie e detentive per i trasgressori.

Alcune amministrazioni, tra le quali l'INAIL, hanno emanato circolari che sconsigliano ai propri dipendenti l'uso dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

Oltre a ciò, molti sindaci hanno emesso ordinanze che riguardano la mobilità dei cittadini, le quali prevedono, in caso di uscita dalla propria abitazione, l'obbligatorietà di indossare dispositivi di protezione quali guanti e mascherine respiratorie.

Pertanto i lavoratori comandati a recarsi sul luogo di lavoro devono, anche per il tragitto casa/lavoro, adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dai rischi e/o previste dalle ordinanze dei sindaci.

Per il lavoratore comandato a recarsi sul luogo di lavoro, l'uscita dalla propria abitazione non è una scelta, ma bensì un obbligo imposto dal proprio datore di lavoro. Incombe quindi sul datore di lavoro l'obbligo mettere il lavoratore nelle condizioni di raggiungere il posto di lavoro, rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti nel territorio.

Gli strumenti di protezione, che ai cittadini vengono imposti, qualora decidano di uscire dalla propria casa, nel caso dei lavoratori comandati a raggiungere il posto di lavoro, devono essere necessariamente dei DPI (dispositivi di protezione individuale) disciplinati agli articoli 74 e seguenti del D.Lgs 81/2008.

La fornitura dei DPI al lavoratore è un obbligo al quale deve assolvere il datore di lavoro (ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 81/2008) ed egli deve anche garantire che essi siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento (art. 76 del D.Lgs 81/2008).

Per la semplice inosservanza del D.Lgs 81/2008 sono previste, nei confronti del datore di lavoro, sanzioni di tipo penale e, se da essa deriva un danno ai lavoratori, oltre a scattare le aggravanti previste dal codice penale, sarà possibile chiedere anche il risarcimento per responsabilità civile.

Nella [lettera](#) che abbiamo inviato quest'oggi ai vertici burocratici del Ministero dell'Interno abbiamo sollevato anche questa problematica, chiedendo che venga emanata a tutti gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, una circolare che richiami i datori di lavoro ai loro obblighi in materia di sicurezza (*intesa come safety*) nei confronti dei lavoratori.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno

Roma, 8 aprile 2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario per le
Politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie del
Ministero dell'Interno
Prefetto Maria Grazia Nicolò

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno

Oggetto: Richiesta emanazione circolare per rispetto del D.Lgs 81/2008 per ciò che
concerne la fornitura dei DPI ai lavoratori comandati a recarsi in ufficio.

Si segnala che, in seguito alla diramazione della Circolare esplicativa n. 2/2020 del
Ministro della Funzione Pubblica, alcuni uffici periferici del Ministero dell'Interno hanno
disposto che parte del personale civile che era stato messo in smart working, anche non
coinvolto in quelli che in senso stretto erano stati definiti "servizi essenziali" debba, sia
pure con criteri di turnazione, rientrare in ufficio.

Oltre a ciò è stato comandato di rientrare in ufficio anche a molti di quei lavoratori che,
essendo sprovvisti di computer ed altra strumentazione per poter svolgere il lavoro da
casa, non possono essere collocati in smart working.

A tutela di costoro, ma anche di tutti gli altri lavoratori che fin dall'inizio erano stati
coinvolti nei servizi essenziali e sono pertanto obbligati a rendere la prestazione
lavorativa in modalità "presenza fisica", ovvero recandosi in ufficio, la scrivente O.S.
reclama attenzione sul seguente aspetto.

Gli obblighi del datore di lavoro, in questo particolare momento emergenziale, non si
esauriscono nel far rispettare le misure di distanziamento, far pulire e disinfettare gli
ambienti di lavoro e sistemare in modo adeguato il personale nelle stanze.

Il D.Lgs 81/2008, agli articoli 74 e seguenti, impone e disciplina l'uso dei DPI (dispositivi di
protezione individuale) che, data la situazione, rientrano a pieno titolo nel concetto di
tutela della sicurezza dei lavoratori.

I vari Dpcm emanati in queste settimane stabiliscono una serie di restrizioni alla mobilità
urbana ed interurbana dei cittadini e l'obbligo di rispettare alcuni accorgimenti,
prevedendo anche pene pecuniarie e detentive per i trasgressori.

Inoltre molti sindaci hanno emanato ordinanze che riguardano la mobilità dei cittadini, le
quali prevedono, in caso di uscita dalla propria abitazione, l'obbligatorietà di indossare
dispositivi di protezione quali guanti idonei e mascherine respiratorie.

Si segnala infine che diverse amministrazioni, tra le quali l'INAIL, hanno di recente emanato circolari che sconsigliano ai propri dipendenti l'uso dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

Si ritiene pertanto che i lavoratori comandati a recarsi sul luogo di lavoro debbano, anche per il tragitto casa/lavoro, essere messi in grado di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggersi dai rischi, rispettando le ordinanze dei sindaci e le altre prescrizioni diramate.

E' necessario considerare che per il lavoratore comandato a recarsi sul luogo di lavoro, l'uscita dalla propria abitazione non è una scelta, ma bensì un obbligo imposto dal proprio datore di lavoro.

Incombe quindi sul datore di lavoro l'obbligo di mettere il lavoratore nelle condizioni di raggiungere il posto di lavoro, rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti nel territorio.

Gli strumenti di protezione, che ai cittadini vengono imposti qualora decidano di uscire dalla propria casa, nel caso dei lavoratori comandati a raggiungere il posto di lavoro, devono essere necessariamente dei DPI (dispositivi di protezione individuale) disciplinati agli articoli 74 e seguenti del D.Lgs 81/2008.

La fornitura dei DPI al lavoratore è un obbligo al quale deve assolvere il datore di lavoro (ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 81/2008)... il quale deve anche garantire che essi siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 81/2008).

Per la semplice inosservanza del D.Lgs 81/2008 sono previste, nei confronti del datore di lavoro, sanzioni di tipo penale e, se da essa deriva un danno ai lavoratori, oltre a scattare le aggravanti di tipo penale, sarà possibile chiedere anche il risarcimento per responsabilità civile.

Poiché risulta che alcuni prefetti e questori non stanno ponendo la giusta attenzione a questo aspetto, esponendo così molti lavoratori a rischi di contagio ed a disagi di altro genere, si invita il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno a diramare con la massima urgenza una circolare a tutti gli uffici del Ministero dell'Interno, volta a richiamare i responsabili al rispetto del D.Lgs 81/2008.

Inoltre, poiché, in seguito alle disposizioni emanate da alcuni prefetti e questori, il numero di lavoratori dell'Amministrazione civile all'interno richiamati a prestare servizio in ufficio sta considerevolmente aumentando, si chiede che, così come hanno già fatto altre amministrazioni, anche il Ministero dell'Interno provveda ad emanare una direttiva con la quale si sconsiglia l'uso dei mezzi pubblici per recarsi in ufficio e si raccomanda ai responsabili degli uffici di adoperarsi per rendere disponibili parcheggi riservati ai lavoratori nelle immediate vicinanze degli uffici.

Il Coordinatore Generale FLP Interno

Dario Montalbetti

